

STATUTO

ELIOS S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SPINEA VE VIA MATTEOTTI 115

Numero REA: VE - 297840

Codice fiscale: 03312150273

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-04-2010 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO	
"CAPITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO"	
ART. 1 - DENOMINAZIONE	
E' costituita la società denominata "ELIOS S.R.L."	
ART. 2 - SEDE E DOMICILIO DEI SOCI	
La società ha sede nel Comune di Spinea all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.	
L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali anche con stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.	
Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio nonché dei propri riferimenti telefonici e di posta elettronica.	
ART. 3 - DURATA	
La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento.	
ART. 4 - OGGETTO	
La società ha per oggetto:	
- manutenzione delle aree e degli impianti cimiteriali;	
- progettazione, costruzione, gestione di impianti di cremazione, loculi e di altri impianti e manufatti nell'ambito del settore cimiteriale;	
- trasporto, inumazione, riesumazione e cremazione salme, progettazione, costruzione e gestione di impianti per lampade votive, pulizia dei cimiteri ed	
1	

	aree adiacenti, bonifica dei terreni all'interno dei cimiteri, commercio dei	
	prodotti relativi alle attività cimiteriali ed in generale fornitura di servizi per	
	il settore cimiteriale.	
	La società potrà inoltre compiere, tutte le operazioni commerciali, industria-	
	li, finanziarie (queste ultime solo se esercitate in forma non prevalente e non	
	nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che risultino strumenta-	
	li al conseguimento dell'oggetto sociale, comprese la prestazione di garanzie	
	reali o personali anche a favore di terzi, la partecipazione e la cointeressenza	
	in società, consorzi od imprese, anche estere, aventi oggetto analogo o con-	
	nesso al proprio.	
	CAPITOLO II - CAPITALE E QUOTE	
	ART. 5 - CAPITALE SOCIALE, QUOTE E DIRITTI SOCIALI	
	Il capitale sociale è di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), sud-	
	diviso in tante quote quanti sono i soci.	
	Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazio-	
	ne economica, comprese le prestazioni d'opera o di servizi.	
	I soci hanno diritto di sottoscrivere gli aumenti di capitale da liberarsi me-	
	diante nuovi conferimenti in misura proporzionale alle partecipazioni dagli	
	stessi possedute.	
	La decisione di aumento può escludere in tutto o in parte il diritto di opzione	
	a favore dei soci, salvo che nel caso di cui all'art. 2482-ter cod. civ [riduzio-	
	ne del capitale sociale per perdite e contemporaneo aumento dello stesso al	
	minimo di legge]; in tale circostanza, spetta ai soci che non hanno concorso	
	alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473, comma primo, cod.	
	civ.	
	2	

	Le partecipazioni dei soci sono proporzionali ai conferimenti effettuati.	
	I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione dagli stessi posseduta	
	ART. 6 - FINANZIAMENTI DEI SOCI	
	I soci potranno eseguire versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti fruttiferi o infruttiferi che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.	
	Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ.	
	ART. 7 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER ATTO TRA VIVI	
	In caso di trasferimento per atto tra vivi o di costituzione di diritti reali di godimento sulla quota sociale (intendendosi in tale accezione tutti i negozi di alienazione, quali a titolo esemplificativo, i contratti di vendita, permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione) agli altri soci spetta il diritto di prelazione a parità di condizioni rispetto a terzi.	
	A tal fine il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, dovrà comunicare all'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata l'offerta di acquisto, indicando le generalità dell'acquirente, le condizioni della cessione, il prezzo e le modalità di pagamento.	
	L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci i quali dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:	
	a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo	
	3	

	strativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccoman-	
	data consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento ri-	
	sultante dal timbro postale della comunicazione da parte dell'organo ammi-	
	nistrativo;	
	b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in	
	cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo	
	raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di	
	cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti,	
	della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata	
	per il trasferimento.	
	La prelazione spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni	
	da ciascuno di essi possedute; se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione	
	non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce auto-	
	maticamente e proporzionalmente a favore dei soci che intendono valersene.	
	Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già	
	socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in	
	concorso con gli altri soci.	
	In caso di mancato esercizio della prelazione, il socio offerente sarà libero di	
	trasferire la partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro	
	i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'eserci-	
	zio del diritto di prelazione; in mancanza la procedura della prelazione deve	
	essere ripetuta.	
	Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione of-	
	ferta e per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ri-	
	tenuto eccessivo da uno dei soci esercenti la prelazione, ovvero in tutti i casi	
	4	

	in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero ancora il	
	corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato	
	dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun ac-	
	cordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto	
	nominato da Presidente del Tribunale del luogo dove la società ha sede, su i-	
	stanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto	
	dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua reddi-	
	tività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della	
	sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene	
	normalmente tenuta in considerazione nella determinazione del valore delle	
	partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio	
	di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della	
	società.	
	Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza	
	l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere	
	iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri	
	diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare la partecipazione	
	con effetto verso la società.	
	La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle sud-	
	dette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'eserci-	
	zio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli	
	altri soci.	
	L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa	
	(previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è sog-	
	getta a quanto disposto dal presente articolo	
	5	

	La quota non può costituire oggetto di diritto di pegno.	
	ART. 8 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE A CAUSA DI MORTE	
	In caso di morte di un socio, la società continua con gli eredi del socio defunto salva contraria volontà dei soci superstiti che in tal caso dovranno acquistare l'intera quota caduta in successione in proporzione alle quote da ciascuno possedute, ovvero indicare altro acquirente di loro gradimento.	
	Il prezzo di cessione sarà determinato in base del valore effettivo del patrimonio sociale, quale risulta da una relazione giurata redatta nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 7, da un esperto nominato da Presidente del Tribunale del luogo dove la società ha sede, su istanza della parte più diligente.	
	La proposta di acquisto, contenente il prezzo di acquisto come sopra determinato, vincolerà gli eredi del socio defunto soltanto quando pervenga entro sei mesi dalla apertura della successione.	
	Il prezzo di cessione potrà essere corrisposto in più rate ma non oltre il termine di due anni.	
	CAPITOLO III - DECISIONI DEI SOCI	
	ART. 9 - DECISIONI DEI SOCI	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	2. la nomina degli amministratori;	

	3. la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. dei sindaci e del Presidente	
	del Collegio Sindacale o del Revisore;	
	4. le modificazioni del presente statuto;	
	5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modi-	
	ficazione dell'oggetto sociale come sopra indicato, o una rilevante modifica-	
	zione dei diritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assem-	
	blare nel rispetto del metodo collegiale ovvero mediante consultazione	
	scritta ai sensi del successivo articolo 15.	
	Il metodo collegiale è obbligatorio con riferimento alla materie indicate ai	
	precedenti numeri 4 e 5, nell'ipotesi di cui all'art. 2482 bis, IV comma c.c.,	
	(riduzione del capitale per perdite) oppure quando lo richiedono uno o più	
	amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del	
	capitale sociale.	
	ART. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Possono intervenire all'Assemblea i soci regolarmente iscritti nel libro soci.	
	Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla rispettiva parteci-	
	pazione.	
	Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.	
	ART. 11 - LUOGHI E MODALITA' DI CONVOCAZIONE	
	L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori	
	della sede sociale, purchè in Italia o nell'ambito del territorio di una nazione	
	appartenente all'Unione Europea.	
	L'avviso deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per	
	l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo	
	7	

	ido- neo allo scopo (telefax, posta elettronica o altri mezzi simili) al	
	domicilio o allo specifico indirizzo (numero di telefax, indirizzo di posta	
	elettronica, ecc) risultante dal libro dei soci.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora	
	dell'adunanza (con eventuale data di seconda convocazione) e l'elenco delle	
	materie da trattare.	
	In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente co-	
	stituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e	
	tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e	
	nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i	
	sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno	
	rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società,	
	nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordi-	
	ne del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	ART. 12 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrati-	
	vo, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministra-	
	zione o dall'Amministratore più anziano o, in caso di loro assenza od impe-	
	dimento, da altra persona designata dall'assemblea stessa.	
	Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'as-	
	semblea.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal	
	presidente e dal segretario.	
	Quando l'assemblea è chiamata a deliberare in ordine alle modifiche del pre-	
	sente atto o quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il ver-	
	8	

	bale viene redatto da un notaio.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della	
	stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare	
	lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.	
	Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'as-	
	semblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti	
	abbandonino l'adunanza.	
	ART. 13 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresen-	
	tare per delega scritta, che dovrà essere conservata dalla società.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato	
	nella delega.	
	Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le	
	successive convocazioni.	
	E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipen-	
	dentemente dal loro ordine del giorno.	
	ART. 14 - QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI	
	L'assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci	
	che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggio-	
	ranza assoluta dei presenti e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del prece-	
	dente articolo 9, con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la	
	metà del capitale sociale.	
	Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto (ad	
	esempio socio in mora nei versamenti o socio che si astiene per dichiarato	
	9	

	conflitto di interessi) sono comunque computate ai fini della regolare costi-	
	tuzione dell'assemblea, ma non ai fini del calcolo della maggioranza richie-	
	sta per l'approvazione della deliberazione.	
	Nel caso di decisione dei soci assunta mediante consultazione scritta le deci-	
	sione sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la	
	metà del capitale sociale.	
	ART. 15 - DECISIONI DEI SOCI SULLA BASE DELLA CONSULTA-	
	ZIONE SCRITTA - Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del prece-	
	dente art. 9, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consulta-	
	zione scritta. Tale procedura non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia	
	assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicu-	
	rata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione e deve concludersi entro	
	trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della	
	decisione.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico docu-	
	mento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di deci-	
	sione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza di cui all'ulti-	
	mo comma del precedente art 14.	
	La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di	
	tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, e consiste	
	in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi di-	
	ritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevi-	
	mento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto	
	della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informa-	
	zione sugli argomenti da trattare, nonchè l'esatto testo della decisione da a-	
	10	

	dottare.	
	I soci hanno dieci giorni per trasmettere la risposta, che deve essere sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purchè non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o un'astensione espressa. La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata voto contrario.	
	Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, gli amministratori e sindaci, se nominati, indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;	
	- la data in cui si è formata la decisione;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.	
	Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.	
	Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.	
	CAPITOLO IV AMMINISTRAZIONE	
	ART. 16 - SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE	
	La società potrà essere amministrata, a seconda di quanto stabilito dai soci in	
	11	

	occasione della nomina, da:	
	a) un Amministratore Unico;	
	b) un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri;	
	c) due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti.	
	Gli amministratori possono essere anche non soci e durano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo stabilito all'atto della loro nomina e sono rieleggibili.	
	In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo e senza necessità di motivazione.	
	In caso di cessazione degli amministratori per scadenza del termine, essi rimangono in carica sino alla ricostituzione del nuovo organo amministrativo.	
	Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea dei soci perchè provveda alla loro sostituzione. Gli amministratori così nominati scendono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.	
	ART. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente art. 16 sub b), questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.	
	Salvo quanto disposto dal successivo art. 18, le decisioni del consiglio, sono	
	12	

	adottate mediante deliberazione collegiale.	
	A tal fine il Consiglio di Amministrazione:	
	a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;	
	b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.	
	Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati.	
	E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visio-	
	13	

	nare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.	
	ART. 18 - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta.	
	In tal caso la consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.	
	I consiglieri hanno dieci giorni per trasmettere la risposta, che deve essere sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purchè non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta. La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego. La mancanza di risposta dei consiglieri entro il termine suddetto è considerata voto contrario.	
	Il presidente del consiglio deve raccogliere le consultazioni ricevute e comu-	
	14	

	nicare il risultato a tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, indicando:	
	- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;	
	- la data in cui si è formata la decisione;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.	
	Le decisioni dei consiglieri adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori;	
	Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei consiglieri devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.	
	ART. 19 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI	
	All'organo amministrativo è affidata la gestione della società e quindi il potere di compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione.	
	E' comunque riservata all'assemblea dei soci la decisione di compiere quelle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nominato a sensi del precedente art. 16 sub b), può delegare tutti o parte i suoi poteri ad uno o più amministratori delegati con i limiti di cui all'art. 2381 cod.civ.	
	Salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo, nel caso di nomina di più Amministratori ai sensi del precedente art. 16 sub c), i poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via congiunta o in via disgiun-	
	15	

	ta, ovvero taluni poteri di amministrazione in via disgiunta e gli altri in via	
	congiunta.	
	In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina detti poteri si in-	
	tenderanno attribuiti agli amministratori in via disgiunta.	
	In caso di amministrazione disgiuntiva, ciascun amministratore può opporsi	
	all'operazione che un altro amministratore voglia compiere; i soci, con il vo-	
	to favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale, decidono sul-	
	l'opposizione.	
	Per le operazioni da compiersi congiuntamente, occorre il consenso unanime	
	di tutti gli amministratori, salvi i casi in cui si renda necessario agire con ur-	
	genza per evitare un danno alla società.	
	Dovranno in ogni caso essere adottate in forma collegiale secondo le norme	
	sopra previste per il consiglio di amministrazione, la redazione del progetto	
	di bilancio e dei progetti di fusione e scissione nonché le decisioni di	
	aumen- to del capitale ai sensi dell'art. 2481 del cod. civ..	
	ART. 20 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'	
	La rappresentanza della società compete senza limitazione	
	all'amministratore unico e, in caso di nomina del Consiglio di	
	Amministrazione ai sensi del precedente art 16 sub. b), a tutti i suoi	
	componenti in via disgiunta tra di lo- ro; compete inoltre agli amministratori	
	delegati, nei limiti della delega.	
	Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti	
	(a sensi del precedente art. 16 sub c), la rappresentanza spetta agli stessi in	
	via congiunta o disgiunta in conformità al modo in cui sono attribuiti i poteri	
	di amministrazione.	
	16	

	La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.	
	ART. 21 - COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso, anche sotto forma di partecipazione agli utili, da determinarsi dall'assemblea dei soci con deliberazione valida fino a modifica.	
	Si applica altresì l'articolo 2389 cod. civ..	
	A favore degli amministratori l'assemblea dei soci potrà altresì stabilire un'indennità per la risoluzione del rapporto di amministrazione da accantonarsi di anno in anno e che verrà liquidata alla cessazione del rapporto stesso.	
	La società potrà contrarre a favore degli amministratori, previa delibera dell'assemblea dei soci, assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, le malattie ed a titolo previdenziale.	
	CAPITOLO V - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI	
	ART. 22 - COLLEGIO SINDACALE E REVISORE	
	La società, mediante decisione dei soci, può nominare il collegio sindacale o, alternativamente, il revisore.	
	Nei casi previsti dall'art. 2477, comma secondo e terzo, cod. civ., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.	
	Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Essi restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e la loro cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è ricostituito. I soci determinano la retribuzione dei sindaci secondo la tariffa	
	17	

	dei dottori commercialisti.	
	Il revisore, ove nominato, deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Il collegio sindacale o il revisore esercitano le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409-ter. cod. civ. Quando la nomina del collegio sindacale è obbligatoria il collegio sindacale vigila anche sull'osservanza della legge e delle norme per il funzionamento della società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.	
	Il collegio sindacale è convocato dal presidente mediante avviso spedito almeno otto giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il collegio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente.	
	Al collegio sindacale e al revisore si applicano, ove non espressamente disciplinato dalle presenti norme per il funzionamento della società, le norme di cui agli artt. 2397 e ss. cod. civ.	
	CAPITOLO VI - ESERCIZIO SOCIALE	
	18	

ART. 23 - BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

CAPITOLO VII - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' E RECESSO**DEL SOCIO****ART. 24 - SCIOGLIMENTO**

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e il compenso.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione,

	occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con	
	deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le	
	modificazioni dell'atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di	
	recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter cod. civ.	
	ART. 25 - RECESSO DEL SOCIO	
	Ha diritto di recedere dalla società il socio che non ha concorso all'approva-	
	zione delle decisioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, la tra-	
	sformazione, la fusione e la scissione della società, la revoca dello stato di li-	
	quidazione, il trasferimento della sede all'estero, il compimento di operazioni	
	che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rile-	
	vante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, com-	
	ma terzo, cod. civ.	
	Il diritto di recesso compete in tutti gli altri casi previsti dalla legge.	
	Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia,	
	se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se	
	l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.	
	L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comuni-	
	cata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso	
	di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Impre-	
	se della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il	
	recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso	
	è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le	
	partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono esse-	
	re cedute.	
	Quando un socio abbia comunicato la sua volontà di recedere con le moda-	

	lità di cui sopra, gli amministratori sono tenuti a offrire in vendita in nome e	
	per conto del recedente la sua intera quota, precisando il prezzo di vendita	
	(determinato ai sensi di quanto previsto dell'art. 2473 cod. civ.) e il termine	
	di pagamento pari a sei mesi.	
	Per la vendita si applicano le regole per l'esercizio del diritto di prelazione di	
	cui sopra.	
	I soci devono comunicare la loro intenzione di esercitare la prelazione, ovve-	
	ro il nome del terzo acquirente, entro un mese dal ricevimento delle comuni-	
	cazione di recesso.	
	Qualora ciò non avvenga il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponi-	
	bili o in mancanza riducendo il capitale sociale, fatto salvo il diritto di oppo-	
	sizione dei creditori sociali ai sensi dell'art. 2482 cod. civ.: ove non risulti	
	possibile il rimborso della partecipazione la società viene posta in	
	liquidazio- ne.	
	CAPITOLO VIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ART. 26 - Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzio-	
	ne dell'atto costitutivo e delle presenti norme per il funzionamento della so-	
	cietà, o su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai	
	rapporti sociali, tra soci, ovvero tra soci e la società, suoi amministratori e li-	
	quidatori, sarà devoluta ad un collegio arbitrale.	
	Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri amichevoli compositori, tutti	
	nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal	
	presidente dell'ordine dei dottori commercialisti della città in cui ha sede le-	
	gale la società. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del colle-	
	gio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presi-	
	21	

